Comune di Gemona del Friuli

Determinazione nr. 532 Del 23/09/2019

SETTORE TECNICO INFRASTRUTTURE-LAVORI PUBBLICI-AMBIENTE

OGGETTO: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL FURGONE IN DOTAZIONE ALLA PROTEZIONE CIVILE TARGATO EK566YX - CIG ZB629DDC04

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota del Sindaco pro – tempore del Comune di Gemona del Friuli, prot. n. 8532 del 02.05.2019, di nomina del sottoscritto quale Responsabile del Settore tecnico Infrastrutture, OO.PP. e Ambiente a decorrere dal 03.05.2019, fino al 02.05.2020;

VISTA la deliberazione consiliare n. 70 del 27/12/2018, avente ad oggetto: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021 (ART. 170, DEL D. LGS. n. 267/2000)";

VISTA la deliberazione consiliare n. 79 del 27/12/2018, con cui si è approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione giuntale n. 67/2019 avente ad oggetto: "DOCUMENTO PROGRAMMATICO - PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE INTEGRATO 2019 – 2021 (PIANO RISORSE OBIETTIVI – PIANO DELLA PRESTAZIONE)";

VISTA la deliberazione consiliare N. 6 del 30/04/2019, avente ad oggetto: "APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, AI SENSI DELL'ART. 227 COMMA 2 DEL D. LGS. N. 267/2000 E DELL'ART. 18 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. N. 118/2011";

CONSIDERATO che al suddetto Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile sono assegnati, per lo svolgimento delle attività di competenza, automezzi di proprietà dell'Amministrazione Comunale la cui manutenzione ordinaria e straordinaria compete alla stessa;

RILEVATA la necessità di procedere alla manutenzione del furgone di proprietà comunale targato EK566YX, ad uso della squadra di Protezione Civile;

ATTESO che in data 19/04/2016 è entrato in vigore il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

DATO ATTO che in data 05.05.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 (S.O. n. 22) il D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, contenente le disposizioni correttive al D.lgs. n. 50 del 18 aprile

2016 e che queste ultime sono entrate in vigore il 20/05/2017;

VISTI, in particolare, i seguenti articoli del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, così come implementati e coordinati dal D.lgs. n. 56/2017:

- L'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- L'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50.";
- L'art. 30, rubricato: "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni";
- L'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- L'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono:
9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
a) [omissis];
b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso ilmercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";
- L'art. 32, comma 2, che prevede che: "…Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti…"

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

CONSIDERATO che dal portale dagli acquisti della Pubblica Amministrazione della CONSIP non risulta attiva alcuna convenzione avente ad oggetto l'esecuzione del servizio in oggetto;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la deliberazione n. 1097/2016 dell'ANAC, avente ad oggetto: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e

formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

ACCERTATO che, per quanto stabilito dall'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018*, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 € e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure*;

DATO ATTO che l'importo della fornitura di cui alla presente determinazione è inferiore alla soglia minima per l'obbligo di ricorso al MePA;

RILEVATO che, come sostenuto da autorevole dottrina, il recepimento dell'obbligo comunitario di ricorrere alle procedure elettroniche, di cui agli articoli 22 e 90, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, operante nel nostro ordinamento dal 18 Ottobre 2018, per effetto degli artt. 40, comma 2, e 52 del Codice dei Contratti, non comporta l'automatica soppressione della deroga prevista per gli acquisti di importo inferiore a € 5.000,00, prevista in disposizioni di spending-review fatte espressamente salve dall'art. 37 del Codice dei Contratti;

EVIDENZIATO che pertanto per tali affidamenti si può continuare a rapportarsi con l'Operatore economico anche mediante modalità cartacee;

RITENUTO di individuare quale idonea ad effettuare il servizio in argomento la ditta IOB SILVANO & C. S.R.L. con sede in via Taboga n. 189 a Gemona del Friuli (UD) – c.f. e P.IVA: 01461330308;

VISTO il preventivo di spesa pervenuto al protocollo comunale prot. n. 18484 del 23.09.2019 dalla citata ditta, la cui spesa è pari a 66,75 € oltre all'IVA del 22% per complessivi 81,44 €;

RITENUTO congruo il suddetto preventivo;

VISTO il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) Prot. n. INAIL_17018852 con scadenza fissata al 03.01.2020, da cui risulta la regolarità contributiva;

CONSIDERATO che la ditta ha dichiarato di non incorrere nei motivi di esclusione dalla procedura di cui all'articolo 80 del D.lgs 50/2016;

ATTESO che le caratteristiche della fornitura in parola sono indicate nel preventivo di cui sopra, che si intende integralmente richiamato al fine della determinazione delle principali condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che in ottemperanza a quanto prescritto dalla Legge n° 136 del 13.08.2010 e s.m.i., al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai pagamenti dei servizi in oggetto è stato correttamente richiesto il C.I.G. (ZB629DDC04) all'ANAC e che si provvederà agli adempimenti inerenti e conseguenti previsti dalla citata normativa;

VISTA la deliberazione giuntale n. 232 del 02.12.2010, avente ad oggetto: *"INTEGRAZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI"* e s.m.i;

VISTI gli articoli 5 (Controllo preventivo di regolarità amministrativa) e 6 (Controllo preventivo di regolarità contabile) del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 18/02/2013;

RICHIAMATO il Dlgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", successivamente modificato dal D.lgs n.126/2014;

ATTESTATA, ai sensi dell'articolo 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, la regolarità tecnica del presente provvedimento, riguardante la conformità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui sopra:

1. di affidare alla ditta IOB SILVANO & C. S.R.L. con sede in via Taboga n. 198 a Gemona del Friuli (UD) -c.f. e P.IVA 01461330308 la manutenzione del furgone di proprietà comunale ad uso della protezione civile di Gemona del Friuli targato EK566YX;

2. di impegnare la spesa complessiva di € 81,44 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
2019	2019	ZB629DDC04	824/1	11-1	SPESE PER LA PROTEZIONE CIVILE - PRESTAZIONE DI SERVIZI - MANUTENZIONI	1	3	2	9	1 1	81,44	IOB SILVANO & C.SRL cod.fisc. 01461330308/ p.i. IT 01461330308

3. di liquidare alla ditta sopraccitata la somma a fianco indicata e corrispondente all'impegno soprascritto, mediante apposita Determina di liquidazione proposta dal Sottoscritto, facendo riferimento alla presente determinazione;

4. di dare atto che la liquidazione della fattura verrà effettuata secondo le disposizioni previste dall'art.17 - Ter del D.P.R. n. 633/1972 "c.d. Split Payment"; (Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015 pubblicato sulla G.U. n. 27 del 3.2.2015);

Il sottoscritto
- attesta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147bis del D. Lgs. n. 267/00, come modificato dal D.L. n. 174/2012, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nella redazione del presente atto;
- dichiara che per lo scrivente, in forza della presente dichiarazione, non sussistono le cause di astensione previste dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvato con deliberazione giuntale n. 229/2013, né le cause di conflitto di interesse di cui all'articolo 6-bis della legge n. 241/1990 e successive modificazioni.

Il Responsabile
arch. Massimiliano Crapis